



Municipalità 8

*Piscinola-Marianella, Scampia.*

*Chiaiano*

*Direzione*

## **ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 DEL 13 FEBBRAIO 2020**

**OGGETTO:** Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in via Aldo Cocchia dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del giorno 15/02/2020

### **IL DIRETTORE**

*Vista* la richiesta Ital Gas Reti spa per la realizzazione di un lavoro di scavo interessante la carreggiata in via Aldo Cocchia 57

*Visto* il verbale della conferenza di servizi svoltasi il 28 Gennaio 2020.

*Considerato* che, allo scopo di consentire il regolare svolgimento dei lavori, è necessario istituire un idoneo dispositivo di traffico.

*Ritenuto* che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

*Visti* il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

*Letta* la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

### **O R D I N A**

*Istituire:*

~ divieto di transito, ad eccezione dei mezzi delle forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso in via Aldo Cocchia, dall'intersezione con via Chiesa fino all'intersezione con via Tiglio dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del giorno 15/02/2020.

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'installazione, a cura della Ital Gas Reti spa, della prescritta segnaletica e delle barriere di sicurezza.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta  
digitalmente da  
Direttore della Municipalità 8  
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.